


La riforma del Bilancio

Le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015
a partire
dal 01 gennaio 2016

Riferimenti normativi

Il percorso verso i nuovi bilanci



Riferimenti normativi

La direttiva europea ed il recepimento in Italia

Il DLgs 139/15 (GU 4 Settembre 2015):

- ❖ ha recepito nell'ordinamento italiano la **Direttiva europea 2013/34**;
- ❖ comporta modifiche al codice civile, **al DLgs 127/91, al DLgs 38/05, al DLgs 173/97 per le assicurazioni e al DLgs 38/10** per le modifiche alla relazione del revisore;
- ❖ entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati **dal 1° gennaio 2016**.

Le novità introdotte dalla Dir. 2013/34 rispondono ai seguenti obiettivi:

- ❖ ridurre gli **oneri amministrativi** a carico soprattutto delle PMI;
- ❖ migliorare la **comparabilità** dell'informativa resa con i bilanci;
- ❖ tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci attraverso una **corretta rappresentazione** delle informazioni contabili più rilevanti.

Riferimenti normativi

Imprese rientranti nel perimetro della riforma

- ❖ **Società di capitali** (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.)
- ❖ **Società di persone** (Snc e Sas) se i soci, diretti o indiretti, **sono rappresentati da società di capitali**
- ❖ **Società di persone, qualora i soci abbiano di fatto una responsabilità limitata** grazie ad altre imprese che rientrano nelle categorie di cui ai punti precedenti.

<i>Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative*</i>	Microimprese	Piccole Imprese	Medie/ Grandi Imprese
Totale Stato Patrimoniale	fino a 175.000 €	fino a 4.400.000 €	oltre 4.400.000 €
Ricavi netti da vendite/prestazioni	fino 350.000 €	fino a 8.800.000 €	oltre 8.800.000 €
Numero medio dipendenti	fino a 10 unità	fino a 50 unità	oltre 50

* Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti

Riferimenti normativi

Impatti contabili

Differenze tra i valori determinati secondo il nuovo principio contabile e quelli determinati secondo quello precedente:

- ❖ «**di apertura**» = aggiustamenti da apportare agli elementi del patrimonio esistenti al 1/1/2016, determinati in accordo alle precedenti disposizioni legislative, affinché lo stesso sia espresso secondo le nuove norme;
- ❖ «**prospettici**» = che si produrranno a partire dal 2016 sui conti economici, sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance conseguenti ai nuovi modelli valutativi e criteri di misurazione delle poste di bilancio.

Riferimenti normativi

Quadro sinottico delle novità introdotte

Introduzione principio della rilevanza, sancito dall'art. 2423. Revisione principio di prevalenza della sostanza sulla forma: si elimina il concetto di «funzione economica», troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di «sostanza dell'operazione o del contratto».

Sebbene il decreto non contenga alcuna disposizione fiscale, si dovrà tenere presente degli effetti delle modifiche sia ai fini IRES che IRAP

Alcune modifiche alle voci e criteri di valutazione semplificati. Introduzione di semplificazioni per le Micro-Imprese

Incremento delle soglie quantitative al disotto delle quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato, con obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico. Modifiche ad alcuni criteri di contabilizzazione e rappresentazione

1. *Postulati di bilancio*

2. *Strumenti Finanziari*

7. *Bilancio in forma abbreviata*

6. *Bilancio Consolidato*

5. *Rendiconto Finanziario*

4. *Informativa di Bilancio e Schemi*

3. *Imm.ni Immateriali e finanziarie*

8. *Aspetti Fiscali*

D. Lgs. 139/2015
«Novità Bilanci»

Modifica della rilevazione in contabilità, introduzione dell'*hedge accounting* e della misurazione al Fair Value e del Costo Ammortizzato.

Ampliamento dell'informativa in tema di strumenti finanziari derivati

Eliminazione dallo SP dei costi di pubblicità e costi di ricerca. Modifica tempo massimo di ammortamento dell'Avviamento (da 5 a 10 anni). Modifiche al trattamento delle Azioni Proprie e delle Partecipazioni ad Equity

Aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. Eliminati conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale, pur mantenendo la *disclosure* in Nota Integrativa, arricchita nei contenuti e rinnovata nelle informative. Eliminate le voci destinate alle partite straordinarie

Introduzione del Rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori di Bilancio (modificato art. 2423 e introdotto nuovo art. 2425-ter – Rendiconto finanziario).

Sintesi dei principali cambiamenti

Prospetto di raffronto

Tema	Ante riforma	Post riforma
Azioni proprie	Isclritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale con contestuale iscrizione di una riserva di patrimonio netto vincolata	Deve essere portata a diretta riduzione del patrimonio netto
Costi di ricerca e pubblicità	Isclritti tra le immobilizzazioni immateriali al sussistere di determinate condizioni	Sono capitalizzabili solo quei costi classificabili come costi di « sviluppo ». In specifiche situazioni i costi invece di ricerca e pubblicità possono essere isclritti tra i costi d'impianto e ampliamento.
Avviamento	Deve essere ammortizzato sistematicamente entro un periodo di 5 anni, ma è consentito anche un periodo più lungo non eccedente però i 20 anni.	Deve essere ammortizzato per un periodo coincidente con la sua vita utile e comunque entro un periodo massimo di 10 anni

Sintesi dei principali cambiamenti

Prospetto di raffronto

Tema	Ante riforma	Post riforma
Derivati	Iscrizione in bilancio tra i fondi rischi dei soli derivati speculativi in base al loro <i>fair value</i> ed indicazione solo in nota integrativa del <i>fair value</i> dei derivati di copertura.	Iscrizione in bilancio, in apposite voci attive e passive, dei derivati sia speculativi e sia di copertura al loro <i>fair value</i> , mediante l'applicazione dei criteri contabili del cash flow hedge o del fair value hedge , come previsto anche dallo IAS 39. Introdotto anche l'obbligo di documentazione della correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura.
Costo ammortizzato	Nessun riferimento al criterio del costo ammortizzato nella valutazione di crediti, debiti e titoli.	Applicazione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, debiti e titoli.

Sintesi dei principali cambiamenti

Prospetto di raffronto

Tema	Ante riforma	Post riforma
Schemi di bilancio	Le componenti straordinarie sono rilevate nella sezione E (voci E21/E22) del conto economico sulla base delle indicazioni dell'OIC 12	Eliminate le voci E21/E22 del conto economico, con riclassifica in altre voci del conto economico (come previsto dal nuovo OIC 12) e relativo commento in nota integrativa.
Conti d'ordine	In calce allo Stato Patrimoniale vengono iscritti gli impegni, i rischi e quant'altro previsto dall'art. 242, comma 3, C.C. e nell'OIC 12	Nessuna indicazione in calce allo Stato Patrimoniale dei conti d'ordine, ma unicamente riportati nella nota integrativa.
Rendiconto finanziario	Raccomandato dai principi contabili e non previsto dal codice civile.	Inserito fra gli schemi obbligatori dall'art. 2423, comma 1, C.C., con indicazione del relativo contenuto nei nuovi OIC.

Sintesi dei principali cambiamenti

Prospetto di raffronto

Tema	Ante riforma	Post riforma
Saldi verso società correlate	Non sono previste voci specifiche negli schemi di bilancio	Introduzione di voci specifiche nella struttura dello Stato Patrimoniale
Eventi successivi	Gli eventi successivi sono commentati sia in nota integrativa che nella relazione sulla gestione	Previsto il solo commento all'interno di un'apposita sezione della nota integrativa
Struttura della nota integrativa	Non esiste una regola sulla struttura della nota integrativa	Le informazioni in nota integrativa devono seguire l'ordine delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Bilancio Consolidato	Obbligo di redazione in base a soglie quantitative e in tutti i casi in cui la controllante o una delle controllate abbia emesso titoli quotati in Borsa	Incremento delle soglie quantitative e obbligo esteso a tutti gli Enti di interesse pubblico (art. 16 D.Lgs. 39/2010)

Sintesi dei principali cambiamenti


Prospetto di raffronto

Tema	Ante riforma	Post riforma
Consolidamento delle partecipate	<p>Possibilità di esclusione di alcune partecipate in casi espressamente richiamati.</p> <p>Consolidamento senza riferimento alla data di acquisizione.</p> <p>Possibilità di assorbimento del <i>badwill</i> nella riserva di consolidamento</p>	<p>Reso più rigida l'esclusione delle partecipate dal consolidamento.</p> <p>Introduzione della data di acquisizione della partecipazione in sede di primo consolidamento.</p> <p>Il <i>badwill</i> non può più essere assorbito nella riserva di consolidamento, ma eventualmente imputato a conto economico.</p>
Bilancio in forma abbreviata	<p>Alcune semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c.c.</p>	<p>Alcune semplificazioni nei criteri di valutazione di alcune voci ed esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario</p>

Tempistiche di attuazione

L'emanazione dei nuovi Principi Contabili

- ❖ L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha emanato le BOZZE dei nuovi Principi Contabili per **modificare i testi attualmente vigenti** e recepire le nuove disposizioni normative, ma anche per modificare il set di principi del 2014 a seguito di segnalazioni avvenute nel corso della loro applicazione.
- ❖ Le modifiche saranno sottoposte all'attenzione della **Commissione dei Principi contabili nazionali**, nonché della Commissione Civilistica.
- ❖ I documenti modificati saranno vagliati dal **Comitato di gestione**.



Prima applicazione

Le norme transitorie

Le nuove norme si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari **aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016**.

Gli effetti del cambiamento di principi contabili sono determinati retroattivamente, ovvero «come se da sempre fossero stati applicati i nuovi principi contabili»

Tuttavia le disposizioni transitorie prevedono che:

Costo ammortizzato
Facoltà di non applicarlo alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti, debiti e titoli immobilizzati)

Ammortamento avviamento
Facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio

Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15

La BOZZA del nuovo OIC 29 in consultazione prevede che **le modifiche conseguenti al cambiamento dei principi contabili applicati incidano sul saldo d'apertura del Patrimonio netto dell'esercizio in cui il cambiamento si verifica.**

I nostri contatti

La nostra esperienza

Sede legale:

Via Dante, 142

70122 BARI

Telefono: (+39)

080/5245827

Fax: (+39) 080/5245833

E – mail: info@denopp.it

Aurora De Falco

Socio

Mobile: 335455940

E – mail: adefalco@denopp.it

Nicola Notarnicola

Socio

Mobile: 3488267763

E – mail: nnotarnicola@denopp.it

Nico Preziosa

Socio

Mobile: 3357350632

E – mail: npreziosa@denopp.it

Vito Plantone

Socio

Mobile: 3346051672

E – mail: vplantone@denopp.it